

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 26 del 17 marzo 2021

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione all'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ad eseguire interventi selvicolturali a carattere colturale nel complesso agroforestale regionale Alto Tevere.

Allegati da pubblicare

A - “Complesso Alto Tevere - Prospetto degli interventi da realizzarsi”

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Bruno Ciucchi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 istitutiva dell'Ente Terre Regionali Toscane "

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 16/04/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell'Ente Terre regionali toscane;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1351 del 02-11-2020 ad oggetto "Direttive all'ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2021 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";

Visto il Decreto del Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane del 31/12/2020 n.105 "L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell'Ente Terre regionali toscane per l'anno 2021 con indicazioni relative al triennio 2021-2023"

Visti:

- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana";
- l'allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R;

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Dato atto che competente all'amministrazione del complesso agroforestale regionale Alto Tevere è l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Vista la nota n° 2097 del 09/03/2021 ed il relativo allegato, con la quale si richiede, al fine di consentire una continuità gestionale del complesso agroforestale regionale Alto Tevere, il cui piano di gestione risulta scaduto, l'autorizzazione ad eseguire interventi selvicolturali a carattere colturale nel medesimo complesso agroforestale;

Ricordato che l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina toscana è anche ente competente alle funzioni amministrative di cui alla legge forestale (l.r. 39/00) in merito alla tutela del bosco (art .3 ter) per il proprio territorio di competenza;

Considerato che a seguito della modifica dell'art. 30 della l.r. 39/00 "legge forestale della Toscana" intervenuta con l'approvazione della legge regionale 80/2012, tali interventi sono autorizzati dall'Ente terre regionali toscane, ente dipendente della Regione Toscana, ma che tale autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47 bis);

Ricordato che Ente terre regionali toscane svolge, anche nella fattispecie, la funzione di coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all'art. 22 della l.r. 39/00;

Considerato:

- che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale Alto Tevere è stato approvato con la DGRT n. 928 del 20/09/2004 per il periodo 2003-2018 e che pertanto risulta scaduto;
- che per una continuità gestionale del patrimonio agricolo forestale sulla base delle conoscenze e delle verifiche effettuate dal proprio personale, l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana richiede, di eseguire interventi a carattere colturale che rappresentano esecuzione di

interventi forestali previsti dal piano e non eseguiti o che, fatte le opportune verifiche tecniche in relazione allo stato dei popolamenti forestali, si rendono selvicolturalmente utili anche al fine di consentire una continuità gestionale;

- che l'insieme di tali interventi si può raggruppare nelle seguenti tipologie:
 - a) interventi previsti dal piano di gestione scaduto, ma non realizzati, per i quali si richiede l'autorizzazione per essere eseguiti con le stesse modalità esecutive previste dal piano (moduli 010005 – taglio di avviamento all'alto fusto; 010001 - diradamento dal basso in fustaie di conifere; 010002 diradamento dal basso in fustaie di latifoglie; 010009 - interventi di rinaturalizzazione) e che, a seguito di verifica da parte dell'ente gestore, in considerazione delle attuali condizioni dei soprassuoli, risultano anche attualmente idonei e necessari per una corretta gestione forestale;
 - b) intervento sulla particella forestale P6/1 per il quale il piano scaduto, per il periodo di vigenza, non prevedeva interventi (evoluzione controllata) in quanto allora bosco ceduo appena sottoposto a taglio, e che, a seguito delle verifiche da parte dell'Unione, si rende, da un punto di vista culturale, opportuno prevedere il proseguimento il governo a ceduo con le modalità esecutive previste dal piano scaduto (modulo 010010);
 - c) intervento su porzione della particella P6/3 costituita da un ceduo invecchiato matricinato a prevalenza di carpino nero, roverella ed orniello di 65 anni per il quale il piano scaduto, per il periodo di vigenza, non prevedeva interventi (evoluzione controllata) e che, a seguito delle verifiche da parte dell'Unione, si rende, da un punto di vista culturale, opportuno prevedere un intervento di taglio ceduo con le modalità esecutive previste dal piano scaduto (modulo 010010), stante la verifica delle condizioni stazionali e di fertilità che sconsigliano il governo ad alto fusto;
 - d) interventi sulle particelle P10/2, P11/3, P21/1 parte; P24/1 parte, P24/2, M29/1 parte, M30/1 parte, M55/1 parte ed M55/3 costituite da fustaie transitorie di latifoglie o fustaie da invecchiamento di ceduo per il quale il piano scaduto, per il periodo di vigenza, non prevedeva interventi (evoluzione controllata) e che, a seguito delle verifiche da parte dell'Unione, si rende, da un punto di vista culturale, opportuno prevedere un intervento di diradamento dal basso con le stesse modalità esecutive previste dal piano (modulo 010002);
- che gli interventi richiesti soddisfano le finalità di amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale;

Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare l'esecuzione degli interventi richiesti condizionandoli al rilascio delle autorizzazioni di legge ed alla seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina toscana attenendosi, sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata, sia in quelle contenute nell'allegato A con prelievi percentuali diversificati a seconda della specie così come descritti nei moduli del piano scaduto e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, in particolar modo negli interventi di diradamento dei boschi di conifere favorendo la rinnovazione delle latifoglie presenti, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1) Di autorizzare l'esecuzione degli interventi selvicolturali a carattere culturale richiesti dall'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana con la nota n° 2097 del 09/03/2021 da realizzarsi nel complesso agro-forestale regionale Alto Tevere;

2) di dare atto che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47bis);

3) Di subordinare l'esecuzione degli interventi al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alle seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina toscana attenendosi, sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata, sia in quelle contenute nell'allegato A con prelievi percentuali diversificati a seconda della specie così come descritti nei moduli del piano scaduto e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo ed alla vegetazione, in particolar modo negli interventi di diradamento dei boschi di conifere favorendo la rinnovazione delle latifoglie presenti, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL'ENTE
Dott. Marco Locatelli